

Pro memoria per un corretto rapporto uomo/cane

Nel nostro territorio (ASSL 10), ogni anno vengono recuperati molti cani (anno 2004 n. 236; anno 2005 n. 332; anno 2006 n. 261; anno 2007 n. 269; 1° semestre 2008 n. 146), di questi alcuni sono realmente stati abbandonati, ma la maggior parte sono cani di proprietà vaganti per i più svariati motivi (fuga per paura dei temporali, dei fuochi d'artificio, fughe d'amore, cattiva custodia da parte dei proprietari, ecc.), questi animali, se non possono essere identificati in nessun modo, finiscono al canile. Ricordiamo che la materia è regolamentata da: una legge nazionale la Legge n. 281/91, da una regionale la Legge n. 60/93 e da ultima da una ordinanza ministeriale del 06.08.2008. Con queste leggi lo Stato Italiano e la Regione Veneto hanno sancito il divieto di abbattimento dei cani abbandonati o vaganti e l'obbligo, per i Comuni, di farsi carico del loro mantenimento in strutture di accoglienza proprie o private convenzionate.

Quando si trova un cane abbandonato come agire?

Bisogna ricordare, come si è accennato in precedenza, **che non sempre un cane vagante è un cane abbandonato, potrebbe soltanto essere fuggito o semplicemente allontanatosi da casa.** Per questo non va bene tenerlo con sé senza averne dato notizia al Comune o all'ASSL.

Il cittadino che trova un cane vagante in un qualsiasi territorio di un Comune dell'ASSL n. 10 quindi deve chiamare il prima possibile l'ufficio di Polizia Locale del Comune nel cui territorio l'animale si trova o i Servizi Veterinari dell'ASSL, che si attiveranno nei seguenti modi:

- A. Verificheranno se l'animale sia dotato di microchip (tramite apposito lettore);
- B. In caso di verifica positiva, contatteranno il padrone dell'animale (la Polizia Locale può farlo tramite i Servizi Veterinari dell'ASSL o direttamente tramite la procedura ACWEB);
- C. In caso di verifica negativa verranno attivati i Servizi Veterinari dell'ASSL per il segnalamento ed il trasferimento dello stesso nel canile convenzionato con il Comune, tramite una delle Ditte convenzionate con l'ASSL per il loro recupero. Nel canile i cani verranno identificati con l'inoculazione di un microchip sottocutaneo e sterilizzati. A questo punto saranno disponibili per una eventuale adozione da parte di nuovi proprietari.

Doveri dei Proprietari / Detentori di cani:

1. Iscriverli all'anagrafe canina ed identificarli con il microchip entro il secondo mese di vita; coloro che non li avessero ancora iscritti ed identificati lo debbono comunque fare il prima possibile onde evitare le sanzioni previste;
2. Custodirli all'interno delle loro proprietà, preferibilmente dentro un idoneo recinto, per evitare che vadano da soli nei luoghi pubblici;
3. Trattarli nel rispetto delle norme sul maltrattamento degli animali;
4. Obbligo di non vendere e/o cedere cani di età inferiore ai due mesi, nonché cani non identificati e registrati;
5. Obbligo di:
 - applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto;
6. Se proprietari e detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato obbligo di applicare il guinzaglio e la museruola sia quando si trovino nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovino nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto;
7. Gli obblighi di cui ai punti 5 e 6 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida;
8. Divieto:
 - a) di addestrarli con un metodo inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - b) di addestrarli con un metodo inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
 - c) di effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
9. Se proprietari e detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato hanno inoltre gli obblighi di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Elenco Allegato delle razze canine e di incroci con obbligo rispetto punti 6., 8. e 9.:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull Terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.

E' comunque nell'interesse di ogni proprietario/detentore di cani stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Si invita comunque

ciascun proprietario, anche se attualmente non è obbligatorio per Legge salvo i casi previsti per i viaggi all'estero, a sottoporre i propri cani e gatti alle profilassi vaccinali ed antiparassitarie consigliate dai Veterinari.

E' opportuno poi

che ciascun proprietario prenda in seria considerazione di evitare la riproduzione non pianificata dei loro piccoli amici che siano, cani o anche gatti, femmine o maschi.

Sanzioni e/o Pene previste

- ❖ Omissione di iscrizione del cane all'anagrafe canina (**Art. 5, c. 2, L. 14.8.1991 n. 281**) € 77,47;
- ❖ Lasciare liberi o non custoditi animali pericolosi e non (**Art. 672 c.p.**) € 50,00;
- ❖ Omissione di segnalazione di eventi riguardanti il cane: morte, scomparsa, cessione definitiva, cambiamenti di residenza, detenzione di cani smarriti o sottratti (**Art. 20, L.R. n. 60/93**) € 77,47;
- ❖ Uccisione di animali **Codice Penale 544-bis, reclusione da tre mesi a diciotto mesi;**
- ❖ Maltrattamento animali **Codice Penale Art. 544-ter, reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro;**
- ❖ Spettacoli o manifestazioni con animali vietati **Art. Codice Penale 544-quater, reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro;**
- ❖ Divieto di combattimenti tra animali **Codice Penale 544-quinquies, reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro;**
- ❖ Abbandono di animali **Codice Penale Art. 727 arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.**



Dove vai senza di me?